

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 23

Roma, 27 maggio 2022

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative.

Quadro normativo

- /// **Legge 30 dicembre 2021, n. 234:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", articolo 1, commi 923 e 924.
- /// **Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34:** "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali". Articolo 7, commi 3 bis e 3 ter.
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», articolo 1, comma 9, lettera e)".
- /// **Circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 7:** "Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative".

/// **Circolare Inail 28 gennaio 2022, n. 8:** "Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative.

Premessa

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'articolo 7, comma 3-*bis*, ha infatti previsto la proroga fino al 31 luglio 2022 dei termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022.

Il successivo comma 3-*ter* dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo (allegato 1).

Acquisito il preventivo nulla-osta dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹ si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

Proroga della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall'articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

L'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, stabilisce per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la proroga al 31 luglio 2022 della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo **1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022**.

I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022 ai sensi della normativa in esame:

¹ Nota protocollo n. 4890 del 26 maggio 2022.

1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell'articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124²;
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2021.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati dal **20 luglio 2022 al 10 agosto 2022**.

Pertanto:

1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi *online*, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi *online* –Autoliquidazione dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022;
2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022 utilizzando il servizio *online* "Riduzione per prevenzione", che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi *online* –Denunce.

I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022.

Per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 ex articolo 44, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come inserito dall'articolo 59, comma 19, secondo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 55, comma 5, secondo periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

A. Modalità di versamento dei premi sospesi

Come riportato in premessa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, *i versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.*

² Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2015 è stata approvata la determina del Presidente dell'Inail del 5 novembre 2014, n. 330 che ha fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all'Inail delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando il termine previsto dall'art. 28, comma 1 e dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.

Si ricorda che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il **31 agosto 2022**.

La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall'articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché alla rateizzazione prevista dall'articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

B. Comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti da parte degli interessati

Coloro che intendono fruire della sospensione in parola devono presentare la comunicazione di sospensioni ai sensi dell'articolo 7, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 utilizzando il servizio *online* Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° giugno fino al 31 luglio 2022.

Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte, nonché la modalità di versamento dei premi sospesi.

Per coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell'articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 la proroga disposta dall'articolo 7 commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è automatica e non deve quindi essere presentata una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.

C. Istruzioni per il versamento dei premi

Come già comunicato con circolare Inail 28 gennaio 2022, n. 8, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento":

- **999251** per il versamento in un'unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il **31 agosto 2022**;
- **999252** per il versamento in forma rateale, la prima rata deve effettuarsi entro il **31 agosto 2022**, senza interessi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 1